

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO “Laboratorio Energia Nucleare Applicata” - LENA

Art. 1 - Istituzione

E' istituito presso l'Università degli Studi di Pavia, su proposta degli Organi di Governo di Ateneo, il Centro di Servizio “Laboratorio Energia Nucleare Applicata” - LENA.
Esso afferisce all'Area Dirigenziale Ricerca e Terza Missione.

I Dipartimenti che all'entrata in vigore del presente Regolamento hanno dichiarato il loro interesse al funzionamento del Centro sono indicati nell'Allegato n. 1 del presente Regolamento. L'elenco potrà essere aggiornato in seguito all'eventuale adesione di nuove strutture o al recesso di quelle già incluse.

Art. 2 - Sede

Il Centro ha la propria sede in Pavia, Via Aselli n. 41.

Art. 3 - Finalità

Il Centro gestisce in sicurezza e secondo le disposizioni di legge il reattore nucleare di ricerca TRIGA Mark II e altre sorgenti di radiazioni ionizzanti ed apparecchiature di irraggiamento mettendoli a disposizione del personale dell'Ateneo pavese e di altri utenti, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di servizio.

Il Centro promuove e svolge anche direttamente attività di ricerca, di servizio e di formazione, incoraggiando il trasferimento tecnologico al sistema produttivo anche mediante la preparazione di personale specializzato nelle tecniche nucleari per conto di Enti pubblici e privati.

Art. 4 - Organi del LENA

1. Sono Organi del Centro di Servizio:

- il Presidente;
- il Direttore ;
- il Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 5 - Il Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza del Centro nei rapporti con gli Enti esterni, nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- indica le linee di indirizzo per lo sviluppo dell'attività del Centro. In tale attività è coadiuvato dal Dirigente e dal Direttore;
- convoca e presiede il Comitato tecnico scientifico.
- d'intesa con il Direttore, formula le proposte in merito ai piani di sviluppo e ai programmi di attività del Centro ed elabora la relazione annuale sull'attività, da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico-Scientifico per il successivo invio all'Amministrazione universitaria;

Il Presidente esercita inoltre i seguenti compiti di rappresentanza ed indirizzo delegati dal Rettore dell'Università di Pavia quale Titolare della Licenza di Esercizio del reattore TRIGA Mark II:

- si adopera affinché l'Esercente assicuri al Direttore la disponibilità di mezzi, di risorse e di personale per l'esercizio dell'impianto e per l'attuazione delle cautele di Protezione e Sicurezza previste dal D.L. 230/95, ivi compreso l'espletamento della Sorveglianza Fisica e Medica della Radioprotezione;
- su proposta del Direttore, sottoporre all'approvazione dell'Autorità di Controllo la composizione del Collegio dei Delegati alla Sicurezza del reattore TRIGA Mark II.
- su proposta del Direttore, inviare alle competenti Autorità la documentazione sullo stato di conservazione e funzionamento dell'impianto per il rinnovo o la proroga della Licenza di Esercizio;
- su proposta del Direttore, richiedere alle Autorità competenti l'autorizzazione alle modifiche d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.

Il Presidente assume, in caso d'urgenza e di necessità, con proprio decreto, provvedimenti di competenza del Comitato Tecnico-Scientifico, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, a pena di decadenza, nella prima seduta utile.

Il Presidente viene nominato, di norma, tra i professori di ruolo dal Rettore che indica, allo scopo, il ProRettore o il Delegato del Rettore competente per materia, se nominato, o persona appositamente delegata. Nell'atto di delega sarà indicata la funzione di Presidente del Centro.

Il Presidente può designare, tra i professori di ruolo dell'Università di Pavia, un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento o assenza.

Art. 6 - Il Direttore

Il Direttore:

- organizza, coordina, dirige e valuta il lavoro del personale tecnico-amministrativo a qualsiasi titolo afferente al Centro sulla base delle delibere del Comitato Tecnico-Scientifico e seguendo l'indirizzo del Presidente;
- attua gli indirizzi gestionali riguardanti le attività del personale;
- è consegnatario dei beni del Centro e sovrintende al suo funzionamento;
- ha la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, apparecchiature e strutture messe a disposizione del Centro;
- è responsabile dell'espletamento delle funzioni tecnico-gestionali ed amministrative relative alla determinazione, all'organizzazione, al coordinamento ed al controllo delle attività svolte presso il reattore TRIGA Mark II e connesse alle varie condizioni operative previste nelle Prescrizioni Tecniche relative allo stesso;
- firma, le pratiche amministrative e contabili di competenza;
- promuove iniziative per l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei campi disciplinari di pertinenza del Centro;
- svolge, di concerto con il Presidente e il Dirigente, compiti di consulenza e di iniziativa nei confronti del Comitato Tecnico-Scientifico.
- Il Direttore viene nominato dal Rettore, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, scegliendo tra il personale dell'Ateneo appartenente all'area tecnico scientifica in possesso dell'attestato di idoneità di I^a classe per la direzione tecnica di impianti nucleari di ricerca ai sensi del d.P.R. n° 1450/1970.
- Al Direttore sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Fatti salvi i compiti e le responsabilità del Presidente, al Direttore sono anche attribuiti i compiti e gli obblighi specifici attribuiti dalla Legge al Datore di Lavoro e all'Esercente dell'impianto in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

- Il Direttore, in caso di temporaneo impedimento o assenza, è sostituito nelle sue funzioni da un Vice Direttore, scelto tra il personale in possesso dell'attestato di idoneità di I^a classe per la direzione tecnica di impianti nucleari di ricerca ai sensi del d.P.R. n° 1450/1970 e nominato dal Rettore su proposta del Direttore.
- Il Direttore del LENA, a seguito della nomina rettorale, assume anche l'incarico di Direttore Tecnico Responsabile del reattore TRIGA MARK II, incarico che deve essere accettato formalmente. Pertanto, il Direttore è responsabile dell'espletamento delle funzioni tecnico-gestionali ed amministrative relative alla determinazione, all'organizzazione, al coordinamento ed al controllo delle attività svolte presso il reattore TRIGA MARK II, connesse con le varie condizioni operative, e presso il Laboratorio di Radiochimica del LENA.
- Il Direttore è responsabile di definire le attività di competenza di ciascun Servizio e Sezione d'impianto e di assicurare, per ogni attività rilevante per la sicurezza e la protezione, l'esistenza di un adeguato piano di attività e di efficienti procedure operative. In particolare designa:
 - i turni nominativi di presenza presso l'impianto del personale indispensabile ai fini della sicurezza nucleare e la protezione sanitaria; tale personale dovrà essere munito degli attestati di idoneità previsti dalla Legge e delle competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni attribuite;
 - i turni nominativi di reperibilità, fuori orario di servizio, del personale indispensabile ai fini della sicurezza nucleare e la protezione sanitaria; tale personale dovrà essere munito degli attestati di idoneità previsti dalla legge.
- Ai fini del corretto esercizio del reattore, il Direttore ha anche il compito di mantenere formalmente i rapporti con le organizzazioni esterne a quella d'impianto e, in particolare, con le altre strutture dell'Università degli Studi di Pavia e con l'Autorità di controllo.
- Nei casi previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., il Direttore è assistito dal Collegio dei Delegati alla Sicurezza che egli convoca e presiede.

Il Direttore dipende gerarchicamente, in via diretta o mediata, dal Dirigente dell'Area e funzionalmente dal Presidente del Centro.

Art. 7 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'Organo deliberativo del Centro, con le competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Il Comitato Tecnico-Scientifico promuove e coordina le attività che competono al Centro svolgendo le seguenti funzioni:

- approva il piano di programmazione annuale delle attività del personale;
- approva i criteri generali proposti dal Presidente per l'utilizzo dei fondi a disposizione del Centro ed eventuali richieste di nuove risorse umane e di nuovi spazi;
- approva il budget e il piano annuale delle attività e il piano di sviluppo del Centro;
- approva su presentazione del Presidente la relazione annuale sull'attività del Centro;
- approva le convenzioni, i contratti e i tariffari per attività conto terzi.

Inoltre, per quanto attiene le funzioni specifiche attinenti l'attività del reattore TRIGA MARK II il Comitato Tecnico-Scientifico:

- propone al Titolare della Licenza di Esercizio, su indicazione del Direttore, le modifiche del Regolamento di Esercizio del reattore da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di controllo;
- esprime un parere, su richiesta del Direttore, circa le modifiche alla pianta organica per il funzionamento del reattore;

- individua, su indicazione del Direttore, le necessarie disponibilità di mezzi e di personale per l'esercizio del reattore;
- esprime un parere sul programma pluriennale e annuale di funzionamento del reattore;
- delibera le norme generali per l'utilizzo del reattore da parte degli utenti universitari ed esterni.

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Regolamento Generale di Ateneo.

Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da componenti designati dai Dipartimenti proponenti, nel numero pari a 2 per ciascuna struttura, da un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in virtù della convenzione in atto e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal personale di ruolo assegnato al Centro. Possono inoltre essere nominati componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, con voto deliberativo, esperti, scelti per la loro competenza sulle tematiche che formano oggetto dell'attività del Centro, in misura non superiore ad un terzo del totale complessivo dei componenti del Comitato stesso. Ne fanno parte altresì il Dirigente e il Direttore, quest'ultimo anche con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto dal Presidente.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può altresì cooptare esperti, scelti per la loro competenza sulle tematiche che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Art. 8 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro può stipulare apposite convenzioni quadro di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali e per offrire a soggetti esterni i propri servizi.

La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente.

La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comitato tecnico scientifico e, ove previsto dai regolamenti di Ateneo, anche dagli Organi di Governo accademici.

Art. 9 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

Il Centro dispone di Personale Tecnico-Amministrativo assegnato dalla Direzione Generale.

Quando ne sia accertata la compatibilità, le attività tecniche ed amministrative potranno altresì essere svolte da personale condiviso con altre strutture.

Il Centro può altresì operare con personale assunto con contratti a tempo determinato.

Il Centro dispone di un budget assegnato in sede di predisposizione del budget, di eventuali contributi erogati da strutture universitarie o da Enti pubblici o privati, da introiti derivanti da contratti attivi e/o da prestazioni a tariffario.

Il Centro dispone delle attrezzature idonee al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 10 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché del Manuale di Gestione. Il Centro può stipulare contratti e svolgere prestazioni di servizio e di ricerca, in conformità con le finalità istituzionali e i principi ispiratori dello Statuto.

Art. 11 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

Il regolamento del Centro, redatto sulla base dello schema-tipo allegato al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri, può essere modificato, nel rispetto del predetto regolamento, con decreto del Presidente, sentito il CTS ad eccezione di quanto normato dagli artt. 3, 6, 7 del Regolamento di Costituzione e Funzionamento dei Centri, la cui modifica compete al Comitato Tecnico-Scientifico con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 12 - Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora il Centro, per qualunque motivo, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita motivata delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

Andranno in ogni caso assolti gli impegni già assunti.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività del Centro stesso, protratta per un triennio, o per altre ragioni adeguatamente motivate o su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati.

Art. 13 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Al Direttore sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti dal Regolamento di Esercizio e dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I soggetti che a qualsiasi titolo prestino la loro attività nell'ambito del Centro sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 14 - Regolamento di Esercizio del reattore TRIGA Mark II del LENA

Il Regolamento di Esercizio del reattore TRIGA Mark II del LENA definisce l'organizzazione, i compiti e responsabilità del personale del Centro relativamente all'esercizio del reattore nucleare (Allegato n. 2).

Art. 15 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Pavia e al Regolamento di Ateneo per la costituzione e funzionamento dei Centri.

Allegato 1

Le strutture dell'Università degli Studi di Pavia aderenti al Centro di Servizio "LENA" sono le seguenti:

- Dipartimento di Fisica
- Dipartimento di Chimica